

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**  
**“MY@VY – Associazione Amici della Slovacchia”**

***S T A T U T O***

Atto non soggetto ad imposta di bollo e di registro ai sensi delle leggi vigenti.

***Art.1 - Costituzione, denominazione, sede e durata.***

- a - E' costituita in l'Associazione di Promozione Sociale denominata “**MY@VY**” – Associazione Amici della Slovacchia”, siglabile negli Atti come **MY@VY**, con sede legale in Torino, CAP 10123, C.so Vittorio Emanuele II. 30, presso l'abitazione della socia Sig.ra Maria Strakova'.
- b - L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.
- c - La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all'art.9i.

***Art.2 - Scopi e finalità.(oggetto sociale)***

- a - L'Associazione, ispirandosi ai principi di democrazia, uguaglianza e solidarietà sociale, si prefigge di promuovere la diffusione della cultura e della lingua slovacca in Italia e di promuovere altresì la conoscenza della lingua e della cultura italiana nella in Slovacchia e presso i cittadini di origine straniera che vivono in Italia. Tutte le attività dell'associazione sono atte a favorire la coesione e la solidarietà nella comunità slovacca in Italia e all'integrazione della stessa con la comunità italiana e con le comunità degli stranieri in Italia. Lo scopo è quello di promuovere la conoscenza reciproca dei popoli attraverso scambi culturali e iniziative specifiche, finalizzate a contribuire ad una

pacifica convivenza nel pieno rispetto delle singole specificità e nello spirito di pace e di sostegno reciproco. L'associazione si prefigge l'obiettivo di favorire l'integrazione sociale e favorire i rapporti di collaborazione tra le comunità dei popoli in Italia, all'estero e nella patria.

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione svolge le seguenti attività:

1) attività culturali e scientifiche: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre e rassegne d'arte, fotografiche e d'artigianato, seminari, istituzione e gestione, anche sotto forma elettronica e telematica, di archivi librari, audiovisivi e fotografici, proiezioni cinematografiche, visive e audiovisive, incontri, presentazioni, manifestazioni fieristiche, organizzazione di studi, ricerche, traduzioni e qualsiasi ulteriore e diversa manifestazione intellettuale riconducibile allo studio e alla diffusione della cultura e della lingua slovacca.

2) attività educative e di formazione: corsi di lingua e cultura slovacca, nonché corsi di formazione e di aggiornamento culturale e linguistico;

3) attività editoriale: pubblicazione e diffusione di libri e periodici, d'atti di convegni, di seminari e di studi e ricerche, di materiale culturale, didattico e turistico, di bollettini e notiziari di carattere informativo, nonché tutte quelle iniziative editoriali, ivi inclusa la creazione o promozione di una o più case editrici anche elettroniche, che possano rivelarsi interessanti e strumentali al perseguimento degli scopi dell'associazione;

4) iniziative ricreative e sportive: spettacoli e intrattenimenti musicali, organizzazione di feste, cene, degustazioni e rassegne gastronomiche, gite e visite guidate, seminari, soggiorni, vacanze studio, scambi culturali e attività sportive in genere.

5) attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi: promozione di collaborazioni tra associazioni italiane e straniere; promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e all'estero;

L'Associazione potrà svolgere ogni attività diretta allo scambio di conoscenze in tutti i campi delle rispettive culture e comunque qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita e inerente agli scopi del sodalizio.

c - Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci .

d - L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai soci possono solo essere rimborsate dall'Associazione, purché documentate ed entro limiti e condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

### ***Art.3 – Natura.***

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non persegue fini di lucro ed ha natura di associazione di promozione sociale ai sensi della legge nazionale del 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e legge regionale n. 7 del 7 febbraio 2006.

### ***Art.4 – Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale.***

a – Il Patrimonio è costituito da:

- 1) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- 2) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione.
- 3) dal fondo di riserva;

b - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative e contributi degli associati;
- 2) contributi di privati;
- 3) contributi di organismi internazionali, dell'Unione europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- 4) eredità, donazioni e legati
- 5) rimborsi derivanti da convenzioni;
- 6) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 7) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 8) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- 9) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

10) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi previsti dallo Statuto.

C – L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.

D- L'eventuale avanzo di gestione sarà devoluto nella misura del 10 % al fondo di riserva e il rimanente sarà reinvestito per le attività istituzionali statutariamente previste.

### ***Art.5 - Membri dell'Associazione.***

a - Il numero degli aderenti é illimitato.

b – Possono far parte dell'Associazione oltre ai soci fondatori, tutti coloro che si impegnano a rispettare il presente Statuto e siano valutati idonei dal Consiglio Direttivo.

c - Diventano Soci effettivi dell'Associazione coloro che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino, all'atto dell'ammissione, la quota stabilita dall'Assemblea.

### ***Art.6 - Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti.***

a - L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza è ammesso il ricorso all'assemblea (o al Collegio dei Probiviri).

b - Il Consiglio Direttivo dispone per l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria. La presentazione della domanda di ammissione da diritto immediato a ricevere la tessera sociale.

c – La qualità di Socio si perde:

1) per recesso;

2) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

3) per il mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto;

d - L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

e - Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno sociale in corso.

f - Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

### ***Art.7 – Diritti e obblighi degli associati.***

a - I Soci sono obbligati:

1) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi ivi comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

2) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

3) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

b - I Soci hanno diritto:

1) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

3) ad accedere alle cariche associative.

c - Adesione:

1) l'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.

## ***Art.8 – Organi dell’Associazione.***

Sono organi dell’Associazione:

- 1) l’Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Probiviri.

## ***Art.9 - L’Assemblea.***

a - L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

b - L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

- 1) elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri;
- 2) approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
- 3) approva lo Statuto, l’eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;
- 4) delibera l’entità della quota associativa annuale;
- 5) delibera l’esclusione e la decadenza degli associati;
- 6) delibera sui ricorsi avverso la reiezione di domande di ammissione di nuovi Associati.

c - L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, od almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo od 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta.

d - L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all’Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.

e - L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice - Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

f - Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data di riunione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.

g - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima.

h - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei presenti .

i - L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei Soci .

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei Soci e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

l - I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli Associati.

m - Le decisioni prese dall'assemblea , sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia assenti che dissenzienti o astenuti .

### ***Art.10 - Il Consiglio Direttivo.***

a - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 9. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili per più mandati. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.

b - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove non sussista una lista di non eletti o la stessa risulti esaurita, l'Assemblea dei Soci provvede all'elezione del consigliere da sostituire. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

c - In ogni caso almeno la metà dei membri del nuovo Consiglio dovrà essere eletta fra i soci fondatori.

d - Al Consiglio Direttivo spetta di:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) provvedere per la stesura del bilancio preventivo e consuntivo;
- 3) eleggere con voto a scrutinio segreto il Presidente, il Vice - Presidente, ed eventualmente un Segretario e un Tesoriere;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 5) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci.

e - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice - Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età.

f - Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 6 mesi ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice - Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Assume validamente le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

g - I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci.

### ***Art.11 - Il Presidente.***

a - Al Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice - Presidente, anch'egli nominato dal Consiglio Direttivo.

b - Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi.

c - In caso di parità di voti in sede di delibera di Consiglio, il voto del Presidente prevale.

### ***Art.12 – Il Collegio dei Probiviri.***

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, nomina il Collegio dei Probiviri in numero di tre membri, tra cui viene eletto il Presidente (il cui voto prevale in caso di parità), per una durata in carica di tre anni.

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di deliberare per la soluzione di vertenze inerenti l'attività dell'Associazione o controversie tra associati, su richiesta di un Associato o di un organo della Associazione.

Le decisioni del Collegio sono inappellabili.

### ***Art.13 - Gratuità delle cariche associative.***

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente art.2.

### ***Art.14 – Intramissibilità della quota sociale.***

La quota sociale, o contributo associativo, è intramissibile e non rivalutabile.

### ***Art.15 – Divieto di distribuzione degli utili.***

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione.

### ***Art.16 – Scioglimento dell'Associazione.***

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

### ***Art.17 - Norma finale.***

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ai fini di utilità sociale

### ***Art.18 - Rinvio.***

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia, in particolare a quelle che disciplinano le associazioni di promozione sociale.

